Supplemento - Giovedì 27 novembre 2014



REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Legge regionale 26 novembre 2014 - n. 29 Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifluti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)	:
Legge regionale 26 novembre 2014 - n. 30 Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,	
nesca e svilunno rurale). Istituzione della Ranca della Terra Lombarda.	



Supplemento n. 48 - Giovedì 27 novembre 2014

Legge regionale 26 novembre 2014 - n. 30 Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Integrazioni alla I.r. 31/2008)

- 1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti integrazioni:
 - a) dopo il Capo VII del Titolo II (Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca) è inserito il sequente:

«Capo VII bis Istituzione della Banca della Terra Lombarda

> Art. 31 bis (Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricoloforestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisce la Banca della Terra Lombarda.

Art. 31 ter (Banca della Terra Lombarda)

- 1. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta.
- 2. La Banca della Terra Lombarda si basa sui dati messi a disposizione dal SIARL e da altre banche dati regionali, anche tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA), che possono aggiornatla periodicamente inserendo le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.
- 3. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda», la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni professionali agricole, le cooperative, le organizzazioni sindacali e l'ANCI, predispone gli atti necessari per il funzionamento della Banca della Terra.

Art. 31 quater (Assegnazione dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda)

- 1. Regione Lombardia provvede all'assegnazione temporanea dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda dichiarati disponibili, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. Il provvedimento di assegnazione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-torestale e prevede, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

Art. 31 quinquies (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole

incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

- Si considerano abbandonati o incolti:
- a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente;
- b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 42 e 43.
- 3. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla richiesta di iscrizione di cui al comma 8, lettera c). Decorso inutilmente tale termine, Regione Lombardia esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento all'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.
- 4. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.
- 5. Regione Lombardia provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarti in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Per i terreni di montagna sono previsti anche progetti di utilizzo a pascolo dei terreni. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.
- 6. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.
- 7. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere, entro i termini e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo.
- 8. Con regolamento, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda», previo parere della commissione consiliare competente, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 440/1978, la Regione definisce:
- a) le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;
- b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti, nonché l'adeguata pubblicità indirizzata specificatamente ai proprietari dei terreni, al fine di avere un'ampia adesione all'iscrizione dei terreni nella Banca della Terro Lombarda;
- c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra Lombarda; l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva assegnazione del bene da parte di Regione Lombardia; le procedure di accettazione da parte del privato devono prevedere la maggiore semplicità e la minore burocrazia possibili;
- d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra Lombarda;
- e) i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;
- f) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne; sono prioritari nell'assegnazione del terreno i progetti di coltivazione che prevedono l'utilizzo di tecniche di agricoltura biologica;



Supplemento n. 48 - Giovedì 27 novembre 2014

- g) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;
- h) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione del piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;
- i) le modalità per il coordinamento delle attività tecnicoamministrative di cui al comma 4.

Art. 31 sexies (Clausola valutativa)

- 1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare l'abbandono del terreni agricoli e forestali e favorime il recupero produttivo. A tal fine, entro un anno dalla entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda», la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
- a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione, la promozione e la gestione della Banca della Terra, con particolare riguardo all'andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro utilizzo;
- b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale che hanno avuto la domanda e l'offerta di terreni censiti nella Banca della Terra;
- c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nel corso dell'attuazione.
- 2. Successivamente, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti, in particolare in termini di sviluppo della produttività dei terreni prima abbandonati o incolti e di creazione di occasioni imprenditoriali e occupazionali, con particolare riquardo a giovani e donne.
- 3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.»;
- b) dopo il comma 1 ter dell'articolo 180 è inserito il seguente:
 - «1 ter 1. Per la realizzazione della Banca della Terra Lombarda, prevista in attuazione del Titolo II, Capo VII bis, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse allocate sulla missione 16 «Agricoltura, politica agroalimentare e pesca» programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» Titolo II «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 novembre 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/525 del 19 novembre 2014)